



Città di Recco
Città Metropolitana di Genova
Decorata di medaglia d'oro al merito civile

COPIA

Data 15-03-2017

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N.ro 7 Del 09-03-2017

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) PER L'ANNO 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì NOVE del mese di marzo, alle ore 21:00, in Recco nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Ordinaria, Pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano i Signori:

CAPURRO DARIO	P	LAGOMARSINO PAOLA	P
PERAGALLO MARIA CATERINA	P	BADALINI PAOLO NICOLA	P
BUCCILLI GIAN LUCA	P	POZZO DANIELE	P
ROTUNNO GIUSEPPE	P	TREBIANI MASSIMO	A
GANDOLFO CARLO	P	NAPOLI MARCELLO	P
GRAZIOLI VALENTINA	P	ROMANO IVANA	P
GARBARINO MASSIMO	P	RAIOLA VERONICA	P
CATTANEO CHIARA	P	BISSO MASSIMILIANO	P
SENAREGA FRANCO	A		

Così presenti n. 15 su 17 membri componenti il Consiglio.

Il Signor BADALINI PAOLO NICOLA nella sua qualità di PRESIDENTE riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA MORI GRAZIA.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2017.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU PROPOSTA dell'Assessore a Servizi Finanziari e Tributi, Sig. Gian Luca Buccilli;

VISTO l'art. 149 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;

DATO ATTO che una delle componenti della sopra citata Imposta unica comunale è costituita dalla Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 704, della medesima legge che ha abrogato l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, ha cessato di avere applicazione nel Comune di Recco il Tributo comunale sui rifiuti e servizi, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che attribuisce ai comuni ed alle province *“una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

CONSIDERATO che l'art. 52 sopra citato è applicabile, a norma dell'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale” nel territorio del Comune di Recco - approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 28/08/2014 e ss.mm.ii. - il cui titolo II prevede la disciplina della Tassa sui rifiuti;

VISTO il D.P.R. 27/04/1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato) ed in particolare l'art. 8 ai sensi del quale i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione delle parti fisse e variabili della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, commi 651 e 652, della sopra citata Legge n. 147/2013, *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158 o in alternativa, nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per*

l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

PRESO ATTO altresì dell'art. 1, comma 652, seconda parte, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis) del D.L. 06/03/2014 n. 16, inserita in sede di conversione dalla Legge 02/05/2014 n. 68 ed infine dall'art. 1, comma 27 della Legge n. 208 del 28/12/2015), ai sensi del quale: *“nelle more della revisione del Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;*

DATO ATTO tuttavia che, nel Comune di Recco, le tariffe approvate per l'applicazione della Tares per l'anno 2013 e della TARI per gli anni 2014, 2015 e 2016 sono state calcolate mediante applicazione integrale dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa di cui al D.P.R. 158/1999 e nel pieno rispetto dei range previsti dalle tabelle ad esso allegate elaborate su dati statistici nazionali e che, per garantire omogeneità e continuità nell'applicazione del tributo, risulta opportuno non avvalersi della sopra citata possibilità e far riferimento anche per l'anno 2017 alle stesse modalità di applicazione del D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 683 della citata Legge n. 147/2013, *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

CONSIDERATO che, con Deliberazione del Consiglio comunale del 09/03/2017, n. 6, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2017, di cui si allega sub “B” la parte seconda relativa alla “Relazione sulle risorse finanziarie necessarie”, per costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO peraltro che le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la TA.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. *tasse di scopo*, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Sentenza della Corte di Cassazione n. 17381/2010);

CONSIDERATO che, in base all'art. 6 del D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da *coefficienti potenziali espressi in kg./mq./anno che*

tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria, in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale;

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16/07/2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 6208/2012;

RITENUTO corretto determinare le tariffe facendo riferimento alle tabelle - elaborate su dati statistici nazionali - di cui al D.P.R. 158/1999, essendo tale metodo quello maggiormente rispondente al principio "chi inquina paga" e non essendo altresì disponibili né un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico né degli elaborati statistici in grado di stimare i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti elaborati in base alla realtà locale del territorio del Comune di Recco;

PRESO ATTO altresì della Sentenza del Consiglio di Stato n. 504 del 03/02/2015, secondo la quale le tariffe Tassa rifiuti sono da ritenersi legittimamente motivate "per relationem", nel momento in cui si applicano integralmente i criteri tecnici di cui al D.P.R. n. 158/1999;

RITENUTO in particolare opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba continuare a prendere come riferimento dei valori che consentano di riequilibrare, tra le diverse categorie di contribuenza previste dalla legge, gli aumenti impositivi che sono derivati dal passaggio dal sistema tributario della TARSU di cui al D.Lgs. 507/1993 alla nuova disciplina prevista prima dall'art. 14 del D.L. 201/2011 per la TARES e poi dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 per la TARI, essendo riconosciuta la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, sempre muovendosi all'interno dei range dei coefficienti previsti dalle tabelle 2, 3.A e 4.A del punto 4 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 prevede che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel titolo II del "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale", con particolare riferimento alle riduzioni accordate, sulla parte variabile della tariffa, alle utenze domestiche per la raccolta differenziata (art. 24) ed alle utenze non domestiche per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati prodotti (art. 25);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 662 della Legge n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 20 del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale", la misura tariffaria è

determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

DATO ATTO che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti, allegata alla presente sub "C" per costituirne parte integrante e sostanziale, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999, nella ripartizione dei costi e nell'articolazione delle tariffe si è operato, secondo criteri razionali, al fine di assicurare agevolazioni per le utenze domestiche e, all'interno di queste, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ai sensi del quale: *"Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;

VISTO altresì l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 ai sensi del quale: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388, prevede, in deroga a quanto sopra, che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef...omissis... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. n. 244 del 30/12/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2017 al 31/03/2017;

PRESO ATTO inoltre che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, le deliberazioni comunali concernenti le tariffe dei tributi devono essere pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 ai sensi del quale: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono"*

stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, 3° periodo, del D.Lgs. n. 446/1997";

VISTA la Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 4033 del 28/02/2014 che ha fornito, per l'Imposta unica comunale e le sue componenti (IMU, TASI e TARI), le istruzioni per l'utilizzo della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere tariffarie attraverso il portale "www.portalefederalismofiscale.gov.it", nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

RILEVATO che, sulla base del combinato disposto dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 e dall'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, le disposizioni di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2017;

VISTO il Capo VI del Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 19/12/2006 ed, in particolare, l'art. 32;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza di quest'organo ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere a) e f), del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del servizio interessato e il Responsabile dei Servizi Finanziari hanno espresso il parere di cui all'art. 49 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come risulta dall'allegato "A" inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

A SEGUITO di discussione quale risulta dalla registrazione e conservazione digitale, conclusasi con votazione espressa attraverso il sistema elettronico che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente come segue:

Presenti: n. 15

Votanti: n. 15

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 04 (Ivana Romano, Marcello Napoli, Veronica Raiola, Massimiliano Bisso)

DELIBERA

1) di determinare per l'anno 2017 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,490795	57,027711
2 componenti	1,751685	102,649881
3 componenti	1,956669	114,055423
4 componenti	2,124383	148,272051
5 componenti	2,292098	165,380364

6 o più componenti	2,422543	193,89422
--------------------	-----------------	------------------

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq. anno)	Quota variabile (€/mq. anno)	Tariffa (€/mq. anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,625836	1,006079	2,631915
2 Cinematografi e teatri	-	-	
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,358907	1,042747	2,401654
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,135426	1,54235	3,677776
5 Stabilimenti balneari	1,553037	0,953369	2,506406
6 Esposizioni, autosaloni	1,237576	0,806697	2,044273
7 Alberghi con ristorante	2,911944	2,257377	5,169321
8 Alberghi senza ristorante	2,305289	1,7784	4,083689
9 Case di cura e riposo	3,033276	2,110705	5,143981
10 Ospedali	3,130341	2,218417	5,348758
11 Uffici, agenzie, studi professionali	3,688463	2,433842	6,122305
12 Banche ed istituti di credito	-	-	
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	3,421535	2,257377	5,678912
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,367917	2,734062	7,101979
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,014095	1,345259	3,359354
16 Banchi di mercato beni durevoli	4,319383	2,697069	7,016452
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,591398	2,415508	6,006906
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,499419	1,746316	4,245735
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,421535	2,349047	5,770582
20 Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	2,645016	1,537766	4,182782
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	13,516278	10,466439	23,982717

23 Mense, birrerie, amburgherie	-	-	
24 Bar, caffè, pasticceria	9,609418	7,434449	17,043867
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6,697473	4,494129	11,191602
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	6,33348	3,895981	10,229461
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	17,398872	13,466345	30,865217
28 Ipermercati di generi misti	-	-	
29 Banchi di mercato generi alimentari	16,792222	13,012583	29,804805
30 Discoteche, night club	-	-	

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

- 2) di dare atto che l'applicazione delle tariffe sopra indicate consente di conseguire un gettito previsto per l'anno 2017 in grado di garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, come dettagliatamente indicato nel documento allegato alla presente sub "C" per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che, sull'importo della Tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Città metropolitana di Genova;
- 4) di dare atto che le disposizioni di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2017;
- 5) di dare atto che, in attuazione a quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 169, dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe approvate con il presente provvedimento si intenderanno implicitamente prorogate di anno in anno, salvo diversa deliberazione da adottarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione e da pubblicarsi sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, nei termini di cui al comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- 6) di rimandare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, al titolo II relativo alla TARI del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC);
- 7) di inviare la presente deliberazione, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica - mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale - per la sua successiva pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, secondo le indicazioni di cui alla Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento

delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 4033 del 28/02/2014.

DATO ATTO che prima della sotto riportata votazione si assenta dall'aula il Consigliere comunale Sig.. Massimiliano Bisso (14 presenti);

Successivamente, vista l'urgenza, il Presidente, con votazione espressa attraverso il sistema elettronico che dà il seguente risultato, accertato e proclamato:

Presenti: n. 14

Votanti: n. 14

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 03 (Ivana Romano, Marcello Napoli, Veronica Raiola)

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to BADALINI PAOLO NICOLA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT. SSA MORI GRAZIA

Publicata all'Albo Pretorio online in data 15-03-2017 n. rep. 242

Addì 15-03-2017

IL MESSO COMUNALE
F.to F. Bozzo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Addì 15-03-2017

L'INCARICATO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE

1) è divenuta esecutiva in data **26-03-2017** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo soggetta a controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

2) è stata trasmessa in data _____ all'organo di controllo,

su richiesta di un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 127, comma 1, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

E' pervenuta al Difensore Civico in data _____;

è divenuta esecutiva in data _____, non essendo stato rilevato alcun vizio (art. 127, comma 2, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267);

e' stata confermata con delibera di C.C. n. _____ del _____ e pertanto e' divenuta esecutiva in data _____ (art. 127, comma 2, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267);

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Publicata all'Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi dal **15-03-2017** a norma dell'art. 124, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE